

Decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279

(in GU n. 160 del 12 luglio 2001, S.O. n.180/L)

Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.lgs. 29 aprile 1998, n.124.

Direzione generale della programmazione sanitaria

IL MINISTRO DELLA SANITA'

VISTO il decreto legislativo 29 aprile 1998, n.124, avente ad oggetto "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1998, e in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 5, che prevede che il Ministro della sanità, con distinti regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, individui, rispettivamente, le condizioni di malattia croniche o invalidanti e le malattie rare che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai medesimi regolamenti;

VISTO il decreto ministeriale 1 febbraio 1991 avente ad oggetto "Rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni, nonché i decreti legislativi 11 maggio 1999, n. 135 e 30 luglio 1999, n. 282, in materia di riservatezza dei dati personali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 675 del 1996 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il parere del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 25 novembre 1998;

VISTO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella riunione del 27 maggio 1999;

VISTO il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 27 ottobre 1999;

RECEPITO il suddetto parere in ordine alle misure da adottare per raccolta, il trattamento, la custodia, la conservazione e la sicurezza dei dati nonché in ordine alle caratteristiche e modalità di funzionamento del Registro nazionale delle malattie rare;

VISTO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 1° febbraio 2001 sul testo modificato a seguito dei rilievi del Garante per la protezione dei dati personali;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;

VISTA la nota di comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 100/SCPS/2153-G/2482 del 2 maggio 2001, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

RITENUTO di prevedere l'entrata in vigore del presente regolamento fin dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in considerazione del lungo e complesso iter richiesto per la sua approvazione

ADOTTA il seguente regolamento

Art.1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esenzione dalla partecipazione al costo delle malattie rare per le correlate prestazioni di assistenza sanitaria incluse nei livelli essenziali di assistenza, in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.124, e individua specifiche forme di tutela per i soggetti affetti dalle suddette malattie.

Art. 2

Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare

1. Al fine di assicurare specifiche forme di tutela ai soggetti affetti da malattie rare è istituita la Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare. La Rete è costituita da presidi accreditati, appositamente individuati dalle regioni. Nell'ambito di tali presidi, preferibilmente ospedalieri, con decreto del Ministro della sanità, su proposta della regione interessata, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e sulla base di criteri di individuazione e di aggiornamento concertati con la

medesima Conferenza, sono individuati i Centri interregionali di riferimento per le malattie rare. Le regioni provvedono all'individuazione dei presidi ed alla formulazione delle proposte, per la prima volta, rispettivamente entro quarantacinque e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Nei successivi novanta giorni il Ministro della sanità provvede all'individuazione dei Centri interregionali di riferimento.

2. I presidi della Rete sono individuati tra quelli in possesso di documentata esperienza in attività diagnostica o terapeutica specifica per le malattie o per i gruppi di malattie rare, nonché di idonea dotazione di strutture di supporto e di servizi complementari, ivi inclusi, per le malattie che lo richiedono, servizi per l'emergenza e per la diagnostica biochimica e genetico - molecolare.
3. I Centri interregionali di riferimento assicurano, ciascuno per il bacino territoriale di competenza, lo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) la gestione del Registro interregionale delle malattie rare, coordinata con i registri territoriali ed il Registro nazionale di cui all'articolo 3;
 - b) lo scambio delle informazioni e della documentazione sulle malattie rare con gli altri Centri interregionali e con gli organismi internazionali competenti;
 - c) il coordinamento dei presidi della Rete, al fine di garantire la tempestiva diagnosi e l'appropriata terapia, qualora esistente, anche mediante l'adozione di specifici protocolli concordati;
 - d) la consulenza ed il supporto ai medici del Servizio sanitario nazionale in ordine alle malattie rare ed alla disponibilità dei farmaci appropriati per il loro trattamento;
 - e) la collaborazione alle attività formative degli operatori sanitari e del volontariato ed alle iniziative preventive;
 - f) l'informazione ai cittadini ed alle associazioni dei malati e dei loro familiari in ordine alle malattie rare ed alla disponibilità dei farmaci.
4. I presidi inclusi nella Rete operano secondo protocolli clinici concordati con i Centri interregionali di riferimento e collaborano con i servizi territoriali e i medici di famiglia ai fini dell'individuazione e della gestione del trattamento.
5. Il Ministro della sanità cura la diffusione dell'elenco nazionale dei presidi sanitari inclusi nella Rete e riferisce sulla relativa attività nell'ambito della Relazione sullo stato sanitario del Paese di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 , e successive modificazioni

Art. 3 **Registro nazionale**

1. Al fine di consentire la programmazione nazionale e regionale degli interventi volti alla tutela dei soggetti affetti da malattie rare e di attuare la sorveglianza delle stesse è istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità il Registro nazionale delle malattie rare.
2. Il Registro raccoglie dati anagrafici, anamnestici, clinici, strumentali, laboratoristici e relativi ai fattori di rischio e agli stili di vita dei soggetti affetti da malattie rare, a fini di studio e di ricerca scientifica in campo epidemiologico, medico e biomedico.
3. Il Registro nazionale è funzionalmente collegato con i registri interregionali e territoriali e, ove esistenti, con i registri internazionali.
4. La raccolta dei dati e il loro trattamento, consistente nelle operazioni di validazione, analisi statistico-epidemiologica, valutazione delle associazioni tra fattori di rischio e stili di vita correlati all'eziologia e alla prognosi, aggiornamento, rettificazione, integrazione ed eventuale cancellazione, sono effettuati secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
5. L'accesso ed il trattamento dei dati sono consentiti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela di dati personali e con l'adozione delle misure di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318. L'accesso ai dati è consentito anche agli operatori dei Centri di riferimento appositamente autorizzati, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3.
6. I dati sanitari sono conservati in archivi cartacei e informatizzati separatamente da ogni altro dato personale e sono trattati con tecniche di cifratura o codici identificativi che consentano di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
7. La comunicazione e la diffusione dei dati del Registro nazionale è consentita per le finalità e nei limiti di cui all'art. 21, comma 4, lettera a), della legge 31 dicembre 1996 n. 675, e successive modificazioni.
8. Il trasferimento all'estero dei dati del Registro nazionale è consentito ai sensi dell' art. 28, comma 4, lettera g-bis, della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni e integrazioni.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai registri interregionali tenuti dai Centri di riferimento di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 4 **Individuazione delle malattie rare**

1. L'allegato 1, che forma parte integrante del presente regolamento, reca l'elenco delle malattie e dei gruppi di malattie rare per le quali è riconosciuto il diritto all'esenzione dalla

partecipazione al costo per le correlate prestazioni di assistenza sanitaria e l'indicazione dei sinonimi di uso più frequente delle malattie individuate. Per consentire l'identificazione univoca delle malattie rare ai fini dell'esenzione, a ciascuna malattia o gruppo di malattie è associato uno specifico codice identificativo.

Art. 5

Diagnosi della malattia e riconoscimento del diritto all'esenzione

1. L'assistito per il quale sia stato formulato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale il sospetto diagnostico di una malattia rara inclusa nell'allegato 1 è indirizzato dallo stesso medico, in base alle informazioni del competente Centro interregionale di riferimento, ai presidi della Rete in grado di garantire la diagnosi della specifica malattia o del gruppo di malattie.
2. I presidi della Rete assicurano l'erogazione in regime di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni finalizzate alla diagnosi e, qualora necessarie ai fini della diagnosi di malattia rara di origine ereditaria, le indagini genetiche sui familiari dell'assistito. I relativi oneri sono a totale carico dell'azienda unità sanitaria locale di residenza dell'assistito.
3. I presidi della Rete comunicano ogni nuovo caso di malattia rara accertato al Centro di riferimento competente, secondo le modalità stabilite in appositi disciplinari tecnici predisposti dall'Istituto Superiore di Sanità.
4. L'assistito cui sia stata accertata da un presidio della Rete una malattia rara inclusa nell'allegato 1 può chiedere il riconoscimento del diritto all'esenzione all'azienda unità sanitaria locale di residenza, allegando la certificazione rilasciata dal presidio stesso.
5. Al momento del rilascio dell'attestato di esenzione l'azienda unità sanitaria locale fornisce all'interessato l'informativa ai sensi degli articoli 10 e 23 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, e successive modificazioni, e acquisisce il consenso scritto al trattamento dei dati da parte di soggetti erogatori di prestazioni, pubblici, convenzionati o accreditati dal Servizio sanitario nazionale, con riguardo alla prescrizione ed erogazione delle prestazioni sanitarie in regime di esenzione.
6. La raccolta e il trattamento dei dati, consistente nelle operazioni di registrazione, validazione, aggiornamento, rettificazione, integrazione ed eventuale cancellazione, sono effettuati secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
7. L'accesso ed il trattamento dei dati sono consentiti agli operatori delle aziende unità sanitarie locali appositamente autorizzati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela di dati personali e con l'adozione delle misure di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, per il riconoscimento del diritto

all'esenzione ed il controllo delle esenzioni rilasciate, per finalità amministrativo-contabili, per il controllo della relativa spesa a carico del Servizio sanitario nazionale nonché della qualità e appropriatezza dell'assistenza erogata.

8. I dati sanitari sono conservati in archivi cartacei e informatizzati separatamente da ogni altro dato personale e sono trattati con tecniche di cifratura o codici identificativi che consentano di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
9. La comunicazione e la diffusione dei dati di cui al presente articolo è effettuata nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 27 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni.

Art. 6 **Modalità di erogazione delle prestazioni**

1. L'assistito riconosciuto esente ha diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria, prescritte con le modalità previste dalla normativa vigente, incluse nei livelli essenziali di assistenza, efficaci ed appropriate per il trattamento ed il monitoraggio della malattia dalla quale è affetto e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.
2. Gli assistiti esenti dalla partecipazione al costo ai sensi del presente regolamento e ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, sono altresì esentati dalla partecipazione al costo delle prestazioni necessarie per l'inclusione nelle liste di attesa per trapianto.
3. Ferme restando le competenze della Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266 e successive modificazioni, le regioni, sulla base del fabbisogno della propria popolazione, predispongono modalità di acquisizione e di distribuzione agli interessati dei farmaci specifici, anche mediante la fornitura diretta da parte dei servizi farmaceutici pubblici.

Art. 7 **Modalità di prescrizione delle prestazioni**

1. La prescrizione delle prestazioni sanitarie erogabili in regime di esenzione dalla partecipazione al costo ai sensi del presente regolamento, reca l'indicazione, unicamente in forma codificata ai sensi dell'articolo 4, della malattia rara per la quale è riconosciuto il diritto all'esenzione.
2. Fermi restando i limiti di prescrivibilità previsti dalla vigente normativa, ciascuna ricetta non può contestualmente recare la prescrizione di prestazioni erogabili in regime di esenzione dalla partecipazione al costo e di altre prestazioni.

3. La prescrizione delle prestazioni erogabili in esenzione dalla partecipazione al costo è effettuata secondo criteri di efficacia e di appropriatezza rispetto alle condizioni cliniche individuali, con riferimento ai protocolli, ove esistenti, definiti dai Centri di riferimento e in collaborazione con i presidi della Rete.

Art. 8 Aggiornamento

1. I contenuti del presente regolamento sono aggiornati, con cadenza almeno triennale, con riferimento all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, ai dati epidemiologici relativi alle malattie rare e allo sviluppo dei percorsi diagnostici e terapeutici di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9 Norme finali e transitorie

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento i soggetti riconosciuti esenti ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, affetti da: Sindrome di Budd-Chiari, Anemie ereditarie, Connettivite mista, Immunodeficienze primarie, sindrome di Lennox-Gastaut, Alterazioni congenite del metabolismo delle lipoproteine (escluso: Ipercolesterolemia familiare eterozigote tipo IIa e IIb, Ipercolesterolemia primitiva poligenica, Ipercolesterolemia familiare combinata, Iperlipoproteinemia di tipo III), Difetti ereditari della coagulazione, Corea di Huntington, Poliarterite nodosa, incluse nell'allegato 1 al presente regolamento, hanno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni previste dall'articolo 6 del presente regolamento.
2. L'allegato 1 al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, è modificato come riportato nell'allegato 2, che forma parte integrante del presente regolamento.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento i soggetti già esenti ai sensi del decreto ministeriale del 1 febbraio 1991, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 1991, e successive modifiche e integrazioni, per Angioedema ereditario, Dermatomiosite, Pemfigo e pemfigoidi, Anemie congenite, Fenilchetonuria ed errori congeniti del metabolismo, Miopatie congenite, Malattia di Hansen, Sindrome di Turner, Spasticità da cerebropatia e Retinite pigmentosa, hanno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni previste dall'articolo 6 del presente regolamento.

4. Le aziende unità sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, adeguano le attestazioni di esenzione relative alle malattie di cui ai commi 1 e 3 a quanto previsto dal presente regolamento per le malattie corrispondenti.
5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 1° febbraio 1991, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 1991, e successive modifiche e integrazioni.
6. Le aziende unità sanitarie locali provvedono a comunicare ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta i contenuti del presente regolamento e le specifiche modalità di applicazione.
7. Le disposizioni del presente regolamento saranno adeguate sulla base della disciplina da emanarsi ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, ove venga meno la sospensione dell'efficacia fissata dall'articolo 84 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché della disciplina da emanarsi ai sensi dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificata dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282.
8. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

IL MINISTRO

COD_MALATTIA	MALATTIA E/O GRUPPO	MALATTIE AFFERENTI AL GRUPPO	SINONIMI
RA0010	HANSEN MALATTIA DI		
RA0020	WHIPPLE MALATTIA DI		LIPODISTROFIA INTESTINALE
RA0030	LYME MALATTIA DI		
RB0010	WILMS TUMORE DI		NEFROBLASTOMA
RB0020	RETINOBLASTOMA		
RB0030	CRONKHITE-CANADA MALATTIA DI		
RB0040	GARDNER SINDROME DI		
RB0050	POLIPOSI FAMILIARE		
RB0060	LINFOANGIOLEIOMIOMATOSI		LINFOANGIOLEIOMATOSI POLMONARE
RBG010	NEUROFIBROMATOSI		
RC0010	DEFICIENZA DI ACTH		
RC0020	KALLMANN SINDROME DI		IPOGONADISMO CON ANOSMIA
RCG010	IPERALDOSTERONISMI PRIMITIVI	<i>BARTTER SINDROME DI</i> <i>CONN SINDROME DI</i>	
RCG020	SINDROMI ADRENOGENITALI CONGENITE	<i>IPERPLASIA ADRENALICA CONGENITA</i>	
RC0030	REIFENSTEIN SINDROME DI		SINDROME DA INSENSIBILITA' PARZIALE AGLI ANDROGENI
RCG030	POLIENDOCRINOPATIE AUTOIMMUNI	<i>SCHMIDT SINDROME DI</i>	POLIENDOCRINOPATIA AUTOIMMUNE DI TIPO II
RC0040	PUBERTA' PRECOCE IDIOPATICA		
RC0050	LEPRECAUNISMO		DONHOUE SINDROME DI
RC0060	WERNER SINDROME DI		
RC0070	DEFICIENZA CONGENITA DI ZINCO		ACRODERMATITE ENTEROPATICA
RCG040	DISTURBI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DEGLI AMINOACIDI	<i>CISTINOSI</i> <i>HARTNUP MALATTIA DI</i> <i>ALBINISMO</i> <i>ALCAPTONURIA</i>	

		<i>IPERVALINEMIA</i>
		<i>MALATTIA DELLE URINE A SCIROPPO DI ACERO</i>
		<i>OMOCISTINURIA</i>
		<i>SINDROME DA MALASSORBIMENTO DI METIONINA</i>
		<i>IPERISTIDINEMIA</i>
		<i>ACIDEMIE ORGANICHE E ACIDOSI LATTICHE PRIMITIVE</i>
		<i>ALANINEMIA</i>
		<i>IMINOACIDEMIA</i>
RCG050	DISTURBI DEL CICLO DELL'UREA	<i>CITRULLINEMIA</i>
		<i>IPERAMMONIEMIA EREDITARIA</i>
RCG060	DISTURBI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DEI CARBOIDRATI Escluso: Diabete mellito	<i>GLICOGENOSI</i>
		<i>GALATTOSEMIA</i>
		<i>FRUTTOSEMIA</i>
		<i>MALASSORBIMENTO CONGENITO DI SACCAROSIO ED ISOMALTOSIO</i>
RCG070	ALTERAZIONI CONGENITE DEL METABOLISMO DELLE LIPOPROTEINE Escluso: Ipercolesterolemia familiar eterozigote tipo IIa e IIb; Ipercolesterolemia primitiva poligenica; Ipercolesterolemia familiare combinata; Iperlipoproteinemia di tipo III.	<i>IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE OMOZIGOTE TIPO IIa</i>

DEFICIT FAMILIARE DI LIPASI LIPOPROTEICA

*IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE OMOZIGOTE
TIPO IIb*

IPOBETALIPOPROTEINEMIA

**ALTERAZIONI CONGENITE DEL METABOLISMO
DELLE LIPOPROTEINE** Escluso: Ipercolesterolemia
familiare eterozigote tipo IIa e IIb; Ipercolesterolemia
primitiva poligenica; Ipercolesterolemia familiare combinata;
Iperlipoproteinemia di tipo III.

ABETALIPOPROTEINEMIA

BASSEN KORNZWEIG SINDROME DI

TANGIER MALATTIA DI

**DEFICIT FAMILIARE DI
ALFALIPOPROTEINA**

RCG070

*DEFICIT DELLA
LECITINCOLESTEROLOACILTRANSFERASI*

IPERTRIGLICERIDEMIA FAMILIARE

XANTOMATOSI CEREBROTENDINEA

		<i>DISTURBI DEL METABOLISMO INTERMEDIO DEGLI ACIDI GRASSI E DEI MITOCONDRI</i>	
RC0080	LIPODISTROFIA TOTALE		
RCG080	DISTURBI DA ACCUMULO DI LIPIDI	<i>FABRY MALATTIA DI</i>	
		<i>GAUCHER MALATTIA DI</i>	
		<i>NIEMANN PICK MALATTIA DI</i>	
RCG090	MUCOLIPIDOSI		
RC0090	DERCUM MALATTIA DI		ADIPOSI DOLOROSA
RC0100	FARBER MALATTIA DI		DEFICIENZA DI CERAMIDASI
RC0110	CRIOGLOBULINEMIA MISTA		
RC0120	ACERULOPLASMINEMIA CONGENITA		
RC0130	ATransferrinemia congenita		
RC0140	WALDMANN MALATTIA DI		
	ALTERAZIONI CONGENITE DEL METABOLISMO DEL FERRO		
RCG100		<i>EMOCROMATOSI EREDITARIA</i>	EMOCROMATOSI FAMILIARE
		<i>SINDROME IPERFERRITINEMIA-CATARATTA CONGENITA</i>	
			DEGENERAZIONE LENTICOLARE O PUTAMINALE FAMILIARE; DEGENERAZIONE EPATOCEREBRALE
RC0150	WILSON MALATTIA DI		
RC0160	IPOFOSFATASIA		FOSFOETILAMINURIA
	RACHITISMO IPOFOSFATEMICO VITAMINA D RESISTENTE		
RC0170			
RCG110	PORFIRIE		
	DISORDINI DEL METABOLISMO DELLE PURINE E DELLE PIRIMIDINE		
RCG120		<i>LESCH-NYHAN MALATTIA DI</i>	
		<i>XANTINURIA</i>	
RCG130	AMILOIDOSI PRIMARIE E FAMILIARI		
RC0180	CRIGLER-NAJJAR SINDROME DI		
RCG140	MUCOPOLISACCARIDOSI	<i>HUNTER SINDROME DI</i>	
		<i>HURLER SINDROME DI</i>	

		<i>MAROTEAUX-LAMY SINDROME DI</i>	
		<i>MORQUIO MALATTIA DI</i>	
		<i>SANFILIPPO SINDROME DI</i>	
		<i>SCHEIE SINDROME DI</i>	
RC0190	ANGIOEDEMA EREDITARIO		EDEMA ANGIONEUROTICO EREDITARIO
RC0200	CARENZA CONGENITA DI ALFA1 ANTITRIPSINA		
RCG150	ISTIOCITOSI CRONICHE	<i>ISTIOCITOSI X</i>	
RCG160	IMMUNODEFICIENZE PRIMARIE	<i>AGAMMAGLOBULINEMIA</i>	
		<i>DI GEORGE SINDROME DI</i>	
		<i>NEZELOF SINDROME DI</i>	
RC0210	BEHÇET MALATTIA DI		
RDG010	ANEMIE EREDITARIE	<i>SFEROCITOSI EREDITARIA</i>	
		<i>FAVISMO</i>	
		<i>TALASSEMIE</i>	
		<i>ANEMIA A CELLULE FALCIFORMI</i>	
		<i>BLACKFAN-DIAMOND ANEMIA DI</i>	ANEMIA CONGENITA IPOPLASTICA
		<i>FANCONI ANEMIA DI</i>	PANCITOPENIA DI FANCONI
		<i>ANEMIE SIDEROBLASTICHE</i>	
RD0010	SINDROME EMOLITICO UREMICA		
RD0020	EMOGLOBINURIA PAROSSISTICA NOTTURNA		MARCHIAFAVA-MICHELI SINDROME DI
RDG020	DIFETTI EREDITARI DELLA COAGULAZIONE	<i>EMOFILIA A</i>	
		<i>EMOFILIA B</i>	
		<i>DEFICIENZA CONGENITA DEI FATTORI DELLA COAGULAZIONE</i>	
		<i>VON WILLEBRAND MALATTIA DI</i>	
		<i>DISORDINI EREDITARI TROMBOFILICI</i>	
RD0030	PORPORA DI HENOCH-SCHONLEIN RICORRENTE		
RDG030	PIASTRINOPATIE EREDITARIE	<i>BERNARD SOULIER SINDROME DI</i>	
		<i>STORAGE POOL DEFICIENCY</i>	
		<i>TROMBOASTENIA</i>	
RDG040	TROMBOCITOPENIE PRIMARIE EREDITARIE	<i>IPOPLASIA MEGACARIOCITICA IDIOPATICA</i>	
RD0040	NEUTROPENIA CICLICA		
RD0050	MALATTIA GRANULOMATOSA CRONICA		DISFAGOCITOSI CRONICA

RD0060	CHEDIK-HIGASHI MALATTIA DI		
RF010	LEUCODISTROFIE	<i>ALEXANDER MALATTIA DI</i>	
		<i>CANAVAN MALATTIA DI</i>	
		<i>KRABBE MALATTIA DI</i>	
		<i>LEUCODISTROFIA METACROMATICA</i>	
		<i>PELIZAEUS-MERZBACHER MALATTIA DI</i>	
RF020	CEROIDO-LIPOFUSCINOSI	<i>BATTEN MALATTIA DI</i>	
		<i>KUFS MALATTIA DI</i>	
RF030	GANGLIOSIDOSI		
RF010	ALPERS MALATTIA DI		
RF020	KEARNS-SAYRE SINDROME DI		
RF030	LEIGH MALATTIA DI		
RF040	RETT SINDROME DI		
RF050	ATROFIA DENTATO RUBROPALLIDOLUYSIANA		
RF060	EPILESSIA MIOCLONICA PROGRESSIVA		
RF070	MIOCLONO ESSENZIALE EREDITARIO		
RF080	COREA DI HUNTINGTON		
RF090	DISTONIA DI TORSIONE IDIOPATICA		
RF040	MALATTIE SPINOCEREBELLARI	<i>ATASSIA DI FRIEDREICH</i>	
		<i>PARAPLEGIA SPASTICA EREDITARIA</i>	STRUMPEL-LORRAINE MALATTIA DI
		<i>ATASSIA CEREBELLARE EREDITARIA DI MARIE</i>	DEGENERAZIONE CEREBELLARE DI MARIE
		<i>DEGENERAZIONE CEREBELLARE SUBACUTA</i>	
		<i>DEGENERAZIONE PARENCHIMATOSA CORTICALE CEREBELLARE</i>	
		<i>DEGENERAZIONE SPINOCEREBELLARE DI HOLMES</i>	ATROFIA CEREBELLO OLIVARE
		<i>DISSINERGIA CEREBELLARE MIOCLONICA DI HUNT</i>	ATROFIA SPINODENTATA
		<i>ATASSIA PERIODICA</i>	ATASSIA VESTIBULOCEREBELLARE
		<i>MARINESCO-SJOGREN SINDROME DI</i>	
		<i>ATASSIA FRIEDREICH-LIKE</i>	DEFICIENZA FAMILIARE DI VITAMINA E
		<i>ATASSIA TELEANGECTASICA</i>	LOUIS BAR SINDROME DI
RF050	ATROFIE MUSCOLARI SPINALI	<i>WERDNIG-HOFFMAN MALATTIA DI</i>	

		<i>KUGELBERG-WELANDER MALATTIA DI</i>	
		<i>KENNEDY MALATTIA DI</i>	
RF0100	SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA		
RF0110	SCLEROSI LATERALE PRIMARIA		
RF0120	ADRENOLEUCODISTROFIA		SCHILDER MALATTIA DI
RF0130	LENNOX GASTAUT SINDROME DI		
RF0140	WEST SINDROME DI		
RF0150	NARCOLESSIA		
RF0160	MELKERSSON-ROSENTHAL SINDROME DI		
RFG060	NEUROPATIE EREDITARIE	<i>DEJERINE SOTTAS MALATTIA DI</i>	NEUROPATIA PERIFERICA EREDITARIA TIPO III
		<i>NEUROPATIA CONGENITA IPOMIELINIZZANTE</i>	
		<i>CHARCOT MARIE TOOTH MALATTIA DI</i>	ATROFIA MUSCOLARE PERONEALE POLINEUROPATIA RICORRENTE FAMILIARE
		<i>NEUROPATIA TOMACULARE</i>	
		<i>NEUROPATIA SENSORIALE EREDITARIA</i>	
		<i>REFSUM MALATTIA DI</i>	EREDOPATIA ATASSICA POLINEURITIFORME
		<i>NEUROPATIA ASSONALE GIGANTE</i>	
		<i>ROSENBERG-CHUTORIAN SINDROME DI</i>	
		<i>ROUSSY-LEVY SINDROME DI</i>	
RF0170	STEELE-RICHARDSON-OLSZEWSKI SINDROME DI		PARALISI SOPRANUCLEARE PROGRESSIVA
	POLINEUROPATIA CRONICA INFIAMMATOIA DEMIELINIZZANTE		
RF0180			
RF0190	EATON-LAMBERT SINDROME DI		
RFG070	MIOPATIE CONGENITE EREDITARIE	<i>MIOPATIA CENTRAL CORE</i>	
		<i>MIOPATIA CENTRONUCLEARE</i>	
		<i>MIOPATIA DESMIN STORAGE</i>	
		<i>MIOPATIA NEMALINICA</i>	
RFG080	DISTROFIE MUSCOLARI	<i>BECKER DISTROFIA DI</i>	
		<i>DISTROFIA MUSCOLARE OCULO-GASTRO- INTESTINALE</i>	
		<i>DUCHENNE DISTROFIA DI</i>	
		<i>ERB DISTROFIA DI</i>	

RF090	DISTROFIE MIOTONICHE	<i>LANDOUZY-DEJERINE DISTROFIA DI STEINERT MALATTIA DI THOMSEN MALATTIA DI VON EULENBURG MALATTIA DI</i>	
RF100	PARALISI NORMOKALIEMICHE, IPO E IPERKALIEMICHE		
RF200	VITREORETINOPATIA ESSUDATIVA FAMILIARE		CRISWICK-SCHEPENS SINDROME DI; COATS MALATTIA DI
RF0210	EALES MALATTIA DI		
RF0220	BEHR SINDROME DI		
RF110	DISTROFIE RETINICHE EREDITARIE	<i>DISTROFIA VITREO RETINICA RETINITE PIGMENTOSA RETINITE PUNCTATA ALBESCENS DISTROFIA DEI CONI STARGARDT MALATTIA DI AMAUROSIS CONGENITA DI LEBER DISTROFIA VITELLIFORME DI BEST DISTROFIA IALINA DELLA RETINA</i>	RETINOSCHISI GIOVANILE DISTROFIA PIGMENTOSA RETINICA FUNDUS ALBIPUNCTATUS FUNDUS FLAVIMACULATUS GOLMAN-FAVRE MALATTIA DI
RF120	DISTROFIE EREDITARIE DELLA COROIDE		
RF0230	CICLITE ETROCROMICA DI FUCH		
RF0240	ATROFIA ESSENZIALE DELL'IRIDE		
RF0250	EMERALOPIA CONGENITA		
RF0260	OGUCHI SINDROME DI		
RF0270	COGAN SINDROME DI		
RF130	DEGENERAZIONI DELLA CORNEA	<i>DEGENERAZIONE NODULARE DEGENERAZIONE MARGINALE</i>	DEGENERAZIONE NODULARE DI SALZMANN TERRIEN SINDROME DI
RF140	DISTROFIE EREDITARIE DELLA CORNEA	<i>MEESMANN DISTROFIA DI COGAN DISTROFIA DI DISTROFIA CORNEALE GRANULARE</i>	DISTROFIA CORNEALE EPITELIALE GIOVANILE DISTROFIA CORNEALE ANTERIORE DISTROFIA CORNEALE DI GROENOUW TIPO I; DISTROFIA CORNEALE PUNCTATA O NODULARE DI REIS- BUCKLER

		<i>DISTROFIA CORNEALE RETICOLARE</i>	DISTROFIA LATTICE; AMILOIDOSI CORNEALE
		<i>DISTROFIA CORNEALE MACULARE</i>	DISTROFIA CORNEALE DI GROENOUW TIPO II
		<i>DISTROFIE STROMALI DELLA CORNEA</i>	
		<i>CORNEA GUTTATA</i>	
		<i>DISTROFIA COMBINATA DELLA CORNEA</i>	
		<i>FUCHS DISTROFIA ENDOTELIALE DI</i>	
		<i>DISTROFIA CORNEALE ENDOTELIALE POSTERIORE</i>	
		<i>POLIMORFA</i>	
RF0280	CHERATOCONO		
RF0290	CONGIUNTIVITE LIGNEA		
RF0300	ATROFIA OTTICA DI LEBER		NEUROPATIA OTTICA EREDITARIA
RG0010	ENDOCARDITE REUMATICA		
RG0020	POLIANGIOITE MICROSCOPICA		POLIARTERITE MICROSCOPICA
RG0030	POLIARTERITE NODOSA		
RG0040	KAWASAKI SINDROME DI		
RG0050	CHURG-STRAUSS SINDROME DI		
RG0060	GOODPASTURE SINDROME DI		
RG0070	GRANULOMATOSI DI WEGENER		
RG0080	ARTERITE A CELLULE GIGANTI		HORTON MALATTIA DI
		<i>COMPLESSO PORPORA TROMBOTICA</i>	
		<i>TROMBOCITOPENICA-SINDROME EMOLITICO</i>	
		<i>UREMICA</i>	
RG0010	MICROANGIOPATIE TROMBOTICHE		
		<i>PORPORA TROMBOTICA TROMBOCITOPENICA</i>	MOSCHOWITZ SINDROME DI
RG0090	TAKAYASU MALATTIA DI		
RG0100	TELEANGECTASIA EMORRAGICA EREDITARIA		RENDU-OSLER-WEBER MALATTIA DI
RG0110	BUDD-CHIARI SINDROME DI		
RI0010	ACALASIA		
RI0020	GASTRITE IPERTROFICA GIGANTE		
RI0030	GASTROENTERITE EOSINOFILA		

RI0040 SINDROME DA PSEUDO-OSTRUZIONE INTESTINALE
RI0050 COLANGITE PRIMITIVA SCLEROSANTE
RI0060 SPRUE CELIACA
RI0070 MALATTIA DA INCLUSIONE DEI MICROVILLI
RI0080 LINFANGECTASIA INTESTINALE
RJ0010 DIABETE INSIPIDO NEFROGENICO
RJ0020 FIBROSI RETROPERITONEALE
RJ0030 CISTITE INTERSTIZIALE
RL0010 ERITROCHERATOLISI HIEMALIS
RL0020 DERMATITE ERPETIFORME
RL0030 PEMFIGO
RL0040 PEMFIGOIDE BOLLOSO
RL0050 PEMFIGOIDE BENIGNO DELLE MUCOSE
RL0060 LICHEN SCLEROSUS ET ATROPHICUS
RM0010 DERMATOMIOSITE
RM0020 POLIMIOSITE
RM0030 CONNETTIVITE MISTA
RMG010 CONNETTIVITI INDIFFERENZiate
RM0040 FASCITE EOSINOFILA
RM0050 FASCITE DIFFUSA
RM0060 POLICONDRITE
RN0010 ARNOLD-CHIARI SINDROME DI
RN0020 MICROCEFALIA
RN0030 AGENESIA CEREBELLARE
RN0040 JOUBERT SINDROME DI
RN0050 LISSENCEFALIA
RN0060 OLOPROSENCEFALIA

RN0070 CHIRAY FOIX SINDROME DI
RN0080 DISAUTONOMIA FAMILIARE
RN0090 AXENFELD- RIEGER ANOMALIA DI

SINDROME DEL NUCLEO ROSSO
SUPERIORE; CHAVANY-MARIE
SINDROME DI
RILEY-DAY SINDROME DI

RN0100	PETER ANOMALIA DI	
RN0110	ANIRIDIA	
RN0120	COLOBOMA CONGENITO DEL DISCO OTTICO	
RN0130	MORNING GLORY ANOMALIA DI	
RN0140	PERSISTENZA DELLA MEMBRANA PUPILLARE	
RN0150	BLUE RUBBER BLEB NEVUS	
	ATRESIA ESOFAGEA E/O FISTOLA	
RN0160	TRACHEOESOFAGEA	
RN0170	ATRESIA DEL DIGIUNO	
RN0180	ATRESIA O STENOSI DUODENALE	
RN0190	ANO IMPERFORATO	
RN0200	HIRSCHSPRUNG MALATTIA DI	
RN0210	ATRESIA BILIARE	
RN0220	CAROLI MALATTIA DI	
RN0230	MALATTIA DEL FEGATO POLICISTICO	
RN0240	ERMAFRODITISMO VERO	
RNG010	PSEUDOERMAFRODITISMI	
RN0250	RENE CON MIDOLLARE A SPUGNA	
RNG020	ARTROGRIPOSI MULTIPLE CONGENITE	
RN0260	FOCOMELIA	
RN0270	DEFORMITA' DI SPRENGEL	
RNG030	ACROCEFALOSINDATTILIA	<i>APERT SINDROME DI</i>
		<i>GOODMAN SINDROME DI</i>
RN0280	ACRODISOSTOSI	
RN0290	CAMPTODATTILIA FAMILIARE	
	ANOMALIE CONGENITE DEL CRANIO E/O DELLE	
RNG040	OSSA DELLA FACCIA	<i>C SINDROME</i>
		<i>CRANIOSINOSTOSI PRIMARIA</i>
		<i>CROUZON MALATTIA DI</i>
		<i>DISOSTOSI MAXILLOFACCIALE</i>

		<i>DISPLASIA FRONTO-FACIO-NASALE</i>	
RNG040	ANOMALIE CONGENITE DEL CRANIO E/O DELLE OSSA DELLA FACCIA	<i>DISPLASIA MAXILLONASALE</i>	
		<i>HALLERMAN-STREIFF SINDROME DI</i>	DISOSTOSI OCULOMANDIBOLARE
		<i>PIERRE ROBIN SINDROME DI</i>	
		<i>TREACHER COLLINS SINDROME DI</i>	
RN0300	SINDROME DA REGRESSIONE CAUDALE		
RN0310	KLIPPEL-FEIL SINDROME DI		
RNG050	CONDRODISTROFIE CONGENITE	<i>ACONDROGENESI</i>	
		<i>ACONDROPLASIA</i>	
		<i>DISPLASIA EPIFISARIA EMIMELICA</i>	
		<i>DISTROFIA TORACICA ASFISSIANTE</i>	
		<i>ESOSTOSI MULTIPLA</i>	
		<i>KNIEST DISPLASIA</i>	DISPLASIA METATROPICA
		<i>SINDROME CAMPTOMELICA</i>	
RNG060	OSTEODISTROFIE CONGENITE	<i>DISPLASIA CRANIOMETAFISARIA</i>	OSTEOCONDROPLASIA
		<i>OSTEOGENESI IMPERFETTA</i>	
		<i>OSTEOPETROSI</i>	
		<i>DISPLASIA FIBROSA</i>	
		<i>ELLIS-VAN CREVELD SINDROME DI</i>	
		<i>DISPLASIA SPONDILOEPIFISARIA TARDA</i>	
		<i>FAIRBANK MALATTIA DI</i>	DISPLASIA EPIFISARIA MULTIPLA
		<i>CONRADI-HUNERMANN SINDROME DI</i>	
		<i>DISCONDROSTEOSI</i>	
		<i>DISPLASIA DIASTROFICA E PSEUDODIASTROFICA</i>	
		<i>ENGELMANN MALATTIA DI</i>	
		<i>McCUNE-ALBRIGHT SINDROME DI</i>	OSTEITE FIBROSA DISSEMINATA
RN0320	GASTROSCHISI		
RN0330	EHLERS-DANLOS SINDROME DI		

RN0340	ADAMS-OLIVER SINDROME DI	
RN0350	COFFIN-LOWRY SINDROME DI	
RN0360	COFFIN-SIRIS SINDROME DI	
RN0370	DYGGVE-MELCHIOR-CLAUSEN (DMC) SINDROME DI	
RN0380	FILIPPI SINDROME DI	
RN0390	GREIG SINDROME DI, CEFALOPOLISINDATTILIA	
RN0400	JACKSON-WEISS SINDROME DI	CRANIOSINOSTOSI-IPOPLASIA
RN0410	JARCHO-LEVIN SINDROME DI	MEDIOFACCIALE-ANOMALIE DEI PIEDI
RN0420	PALLISTER-W SINDROME DI	DISPLASIA SPONDILOCOSTALE
RN0430	POLAND SINDROME DI	
RN0440	SEQUENZA SIRENOMELICA	
RN0450	SINDROME CEREBRO-COSTO-MANDIBOLARE	
RN0460	SINDROME FEMORO-FACCIALE	
RN0470	SINDROME OTO-PALATO-DIGITALE	
RN0480	SINDROME TRISMA PSEUDOCAMPTODATTILIA	
RN0490	WEAVER SINDROME DI	
RNG070	ITTIOSI CONGENITE	<i>ITTIOSI CONGENITA</i>
		<i>ITTIOSI HYSTRIX, CURTH-MACKLIN TYPE</i>
		<i>ITTIOSI LAMELLARE RECESSIVA</i>
		<i>ITTIOSI TIPO HARLEQUIN</i>
		<i>ITTIOSI X-LINKED</i>
		<i>NETHERTON SINDROME DI</i>
RN0500	CUTIS LAXA	
RN0510	INCONTINENTIA PIGMENTI	
RN0520	XERODERMA PIGMENTOSO	
RN0530	CHERATOSI FOLLICOLARE ACUMINATA	
	CUTE MARMOREA TELEANGECTASICA	
RN0540	CONGENITA	ERITRODERMA ITTIOSIFORME
RN0550	DARIER MALATTIA DI	CONGENITO NON BOLLOSO

RN0560	DISCHERATOSI CONGENITA	
RN0570	EPIDERMOLISI BOLLOSA	
RN0580	ERITROCHERATODERMIA SIMMETRICA PROGRESSIVA	
RN0590	ERITROCHERATODERMIA VARIABILE	
RN0600	IPERCHERATOSI EPIDERMOLITICA	ERITRODERMA ITTIOSIFORME
RN0610	IPOPLASIA FOCALE DERMICA	CONGENITO BOLLOSO
RN0620	PACHIDERMOPERIOSTOSI	TOURAINÉ-SALENTÉ-GOLÉ' SINDROME DI
RN0630	PSEUDOXANTOMA ELASTICO	
RN0640	APLASIA CONGENITA DELLA CUTE	
RN0650	PARRY-ROMBERG SINDROME DI	ATROFIA EMIFACCIALE PROGRESSIVA
RN0660	DOWN SINDROME DI	
RN0670	CRI DU CHAT MALATTIA DEL	
RN0680	TURNER SINDROME DI	
RN0690	KLINFELTER SINDROME DI	
RN0700	WOLF-HIRSCHHORN SINDROME DI	
RN0710	MELAS SINDROME	MIOPATIA MITOCONDRIALE - ENCEFALOPATIA - ACIDOSI LATTICA - ICTUS
RN0720	MERRF SINDROME	EPILESSIA MIOCLONICA E FIBRE ROSSE IRREGOLARI
RN0730	SHORT SINDROME	
RNG080	SINDROMI DA ANEUPLOIDIA CROMOSOMICA	
RNG090	SINDROMI DA DUPLICAZIONE/DEFICIENZA CROMOSOMICA	
RN0740	IVEMARK SINDROME DI	ASPLENIA CON ANOMALIE CARDIOVASCOLARI
RN0750	SCLEROSI TUBEROSA	FACOMATOSI
RN0760	PEUTZ-JEGHERS SINDROME DI	
RN0770	STURGE-WEBER SINDROME DI	
RN0780	VON HIPPEL-LINDAU SINDROME DI	

RN0790 AARSKOG SINDROME DI
RN0800 ANTLEY-BIXLER SINDROME DI
RN0810 BALLER-GEROLD SINDROME DI
RN0820 BECKWITH-WIEDEMANN SINDROME DI
RN0830 BLOOM SINDROME DI
RN0840 BORJESON SINDROME DI
RN0850 CHARGE ASSOCIAZIONE
RN0860 DE MORSIER SINDROME DI
RN0870 DUBOWITZ SINDROME DI

DISPLASIA SETTO-OTTICA

RN0880 EEC SINDROME
RN0890 FREEMAN-SHELDON SINDROME DI
RN0900 FRYNS SINDROME DI
RN0910 GOLDENHAR SINDROME DI
RN0920 HERMANSKY-PUDLAK SINDROME DI
RN0930 HOLT-ORAM SINDROME DI
RN0940 KABUKI SINDROME DELLA MASCHERA
RN0950 KARTAGENER SINDROME DI
RN0960 MAFFUCCI SINDROME DI
RN0970 MARSHALL SINDROME DI
RN0980 MECKEL SINDROME DI
RN0990 MOEBIUS SINDROME DI
RN1000 NAGER SINDROME DI
RN1010 NOONAN SINDROME DI
RN1020 OPITZ SINDROME DI
RN1030 PALLISTER- HALL SINDROME DI
RN1040 PFEIFFER SINDROME DI
RN1050 RIEGER SINDROME
RN1060 ROBERTS SINDROME DI
RN1070 ROBINOW SINDROME DI
RN1080 RUSSELL-SILVER SINDROME DI
RN1090 SCHINZEL-GIEDION SINDROME DI
RN1100 SECKEL SINDROME DI

ECTRODATTILIA - DISPLASIA
ECTODERMICA - PALATOSCHISI

RN1110	SEQUENZA DA IPOCINESIA FETALE	PENA-SHOKEIR I SINDROME DI
RN1120	SIMPSON-GOLABI-BEHMEL SINDROME DI	
RN1130	SINDROME BRANCHIO-OCULO-FACCIALE	
RN1140	SINDROME BRANCHIO-OTO-RENALE	
RN1150	SINDROME CARDIO-FACIO-CUTANEA	
RN1160	SINDROME OCULO-CEREBRO-CUTANEA	
RN1170	SINDROME PROTEO	
RN1180	SINDROME TRICO-RINO-FALANGEA	
RN1190	SINDROME UNGHIA-ROTULA	ONICOOSTEODISPLASIA EREDITARIA
RN1200	SMITH-LEMLI-OPITZ, TIPO 1 SINDROME DI	
RN1210	SMITH-MAGENIS SINDROME DI	
RN1220	STICKLER SINDROME DI	
RN1230	SUMMIT SINDROME DI	
RN1240	TOWNES-BROCKS SINDROME DI	
RN1250	VACTERL ASSOCIAZIONE	
RN1260	WILDERVANCK SINDROME DI	
RN1270	WILLIAMS SINDROME DI	
RN1280	WINCHESTER SINDROME DI	
RN1290	WOLFRAM SINDROME DI	
RN1300	ANGELMAN SINDROME DI	
RN1310	PRADER-WILLI SINDROME DI	
RN1320	MARFAN SINDROME DI	
RN1330	SINDROME DA X FRAGILE	
RN1340	AASE-SMITH SINDROME DI	
RN1350	ALAGILLE SINDROME DI	
RN1360	ALPORT SINDROME DI	
RN1370	ALSTROM SINDROME DI	
RNG100	ALTRE ANOMALIE CONGENITE MULTIPLE CON RITARDO MENTALE	
RN1380	BARDET-BIEDL SINDROME DI	LAWRENCE- MOON SINDROME DI
RN1390	CARPENTER SINDROME DI	

RN1400	COCKAYNE SINDROME DI	
RN1410	CORNELIA DE LANGE SINDROME DI	
RN1420	DE SANCTIS CACCHIONE MALATTIA DI	IDIOZIA XERODERMICA TUMORE DI WILMS E PSEUDOERMAFRODITISMO
RN1430	DENYS-DRASH SINDROME DI	
RN1440	DISPLASIA OCULO-DIGITO-DENTALE	
RN1450	DISPLASIA SPONDILOEPIFISARIA CONGENITA	
RN1460	FRASER SINDROME DI	
RN1470	HAY-WELLS SINDROME DI	
RN1480	IPOMELANOSI DI ITO	BLOCH-SULZBERGER MALATTIA DI
RN1490	ISAACS SINDROME DI	
RN1500	KID SINDROME	CHERATITE-ITTIOSI-SORDITA'
RN1510	KLIPPEL-TRENAUNAY SINDROME DI	
RN1520	LANDAU-KLEFFNER SINDROME DI	
RN1530	LEOPARD SINDROME	
RN1540	LEVY-HOLLISTER SINDROME DI	SINDROME LACRIMO-AURICOLO- DENTO-DIGITALE
RN1550	MARSHALL-SMITH SINDROME DI	
RN1560	NEU-LAXOVA SINDROME DI	
RN1570	NEUROACANTOCITOSI	
RN1580	NORRIE MALATTIA DI	
RN1590	PALLISTER-KILLIAN SINDROME DI	
RN1600	PEARSON SINDROME DI	
RN1610	POEMS SINDROME	
RN1620	RUBINSTEIN-TAYBI SINDROME DI	
RN1630	SINDROME ACROCALLOSA	
RN1640	SINDROME CEREBRO-OCULO-FACIO-SCHELETRICA	PENA-SHOKEIR II SINDROME DI
RN1650	SINDROME DEL NEVO DISPLASTICO	
RN1660	SINDROME DEL NEVO EPIDERMAL	
RN1670	SINDROME PTERIGIO MULTIPLO	
RN1680	SINDROME TRICO-DENTO-OSSEA	

RN1690 SINDROME TROMBOCITOPENICA CON ASSENZA DI
RADIO
RN1700 SJÖGREN-LARSONN SINDROME DI
RN1710 TAY SINDROME DI
RN1720 VOGT-KOYANAGI-HARADA SINDROME DI

RN1730 WAGR SINDROME DI
RN1740 WALKER-WARBURG SINDROME DI
RN1750 WEILL-MARCHESANI SINDROME DI
RN1760 ZELLWEGER SINDROME DI
RP0010 EMBRIOFETOPATIA RUBEOLICA
RP0020 SINDROME FETALE DA ACIDO VALPROICO
RP0030 SINDROME FETALE DA IDANTOINA
RP0040 SINDROME ALCOLICA FETALE
RP0050 APNEA INFANTILE
RP0060 KERNITTERO
RP0070 FIBROSI EPATICA CONGENITA
RQ0010 GERSTMANN SINDROME DI

TUMORE DI WILMS - ANIRIDIA -
ANOMALIE GENITOURINARIE -
RITARDO MENTALE

ALLEGATO N. 2

MODIFICHE ALL' ALLEGATO 1 DEL "REGOLAMENTO DI INDIVIDUAZIONE DELLE MALATTIE CRONICHE E INVALIDANTI AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 29 APRILE 1998 N. 124

Le seguenti condizioni di esenzione sono modificate come segue:

002 .394; .395; .396; .397; .414; .416; .417; .424; .426; .427; .429.4; .433; .434; .437; .440; .441.2; .441.4; .441.7; .441.9; .442; .444; .447.0; .447.1; .447.6 ; .452; .453; .459.1; .557.1; .745; .746; .747; .V42.2; .V43.3; .V43.4; .V45.0 Afezioni del sistema circolatorio	e' modificata in	002 .394; .395; .396; .397; .414; .416; .417; .424; .426; .427; .429.4; .433; .434; .437; .440; .441.2; .441.4; .441.7; .441.9; .442; .444; .447.0; .447.1; .447.6 ; .452; .453; .459.1; .557.1; .745; .746; .747; .V42.2; .V43.3; .V43.4; .V45.0 Afezioni del sistema circolatorio (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)
017 .345 Epilessia	e' modificata in	017 .345 Epilessia (Escluso: Sindrome di Lennox-Gastaut)
025 .272.0 ; .272.2 ; .272.4 Ipercolesterolemia familiare omozigote e eterozigote tipo IIa e IIb; Ipercolesterolemia primitiva poligenica; Ipercolesterolemia familiare combinata; Iperlipoproteinemia di tipo III	e' modificata in	025 .272.0 ; .272.2 ; .272.4 Ipercolesterolemia familiare eterozigote tipo IIa e IIb; Ipercolesterolemia primitiva poligenica; Ipercolesterolemia familiare combinata; Iperlipoproteinemia di tipo III
038 .332; .333.0; .333.1; .333.4; .333.5 Morbo di Parkinson e altre malattie extrapiramidali	e' modificata in	038 .332; .333.0; .333.1; .333.5 Morbo di Parkinson e altre malattie extrapiramidali

Le seguenti condizioni di esenzione sono abrogate:

004 .282 Anemie emolitiche ereditarie
010 .710.9 Connettivite mista
015 .279.0;.279.1;.279.2;.279.3;.279.4;.279.8 Disturbi interessanti il sistema immunitario: immunodeficienze congenite e acquisite determinanti gravi difetti delle difese immunitarie con infezioni recidivanti (Escluso: Infezioni da HIV)
033 .286 Malattie da difetti della coagulazione
043 .446.0 Poliarterite nodosa